



# Comune di Orciano di Pesaro

Provincia di Pesaro e Urbino

Piazzale della Ripa, 1

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA  
PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER LA  
GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

## INDICE

### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Classificazione del Comune
- Art. 3 – Gestione del servizio
- Art. 4 – Funzionario responsabile
- Art. 5 – Categorie delle località
- Art. 6 – Tariffe e maggiorazioni
- Art. 7 – Oggetto dell'imposta
- Art. 8 – Soggetti passivi e termini di pagamento
- Art. 9 – Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 10 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 11 – Casi particolari
- Art. 12 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 13 – Casi in cui non si rilascia l'autorizzazione
- Art. 14 – Provvedimento di diniego
- Art. 15 – Termini di validità delle autorizzazioni permanenti e temporanee
- Art. 16 – Procedure per il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione
- Art. 17 – Termini di validità dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari nei cantieri edili
- Art. 18 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 19 – Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 20 – Dimensioni e caratteristiche
- Art. 21 – Collocazione dei mezzi pubblicitari luminosi
- Art. 22 – Volantini
- Art. 23 – Pubblicità dinamica
- Art. 24 – Indicatori direzionali
- Art. 25 – Pubblicità sugli edifici
- Art. 26 – Pubblicità nei cantieri
- Art. 27 – Pubblicità sulle transenne parapetonali
- Art. 28 – Pubblicità su aree private
- Art. 29 – Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 30 – Mezzi pubblicitari gonfiabili
- Art. 31 – Pubblicità provvisoria con automezzi
- Art. 32 – Pubblicità fonica itinerante
- Art. 33 – Pubblicità itinerante su veicoli
- Art. 34 – Piano generale degli impianti e criteri per la realizzazione
- Art. 35 – Limitazioni
- Art. 36 – Sanzioni amministrative. Rimozione degli impianti. Sanzioni accessorie.
- Art. 37 – Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 38 – Norme di rinvio

### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 39 – Definizione - Norme di rinvio
- Art. 40 – Affissione manifesti funebri
- Art. 41 – Richiesta e modalità del servizio
- Art. 42 – Pagamento del diritto
- Art. 43 – Rimborso dei diritti pagati

## DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 44 - Riduzioni ed esenzioni
- Art. 45 - Sanzioni
- Art. 46 - Norma finale di rinvio
- Art. 47 - Entrata in vigore

## DISPOSIZIONI GENERALI

### *ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO*

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, il servizio delle pubbliche affissioni, a norma del Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto Legislativo n. 507 del 1993.

### *ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE*

1. In base alla popolazione residente, quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune appartiene alla quinta classe ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente Regolamento.

### *ART. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO*

1. Il Comune provvede direttamente alla applicazione dell'imposta sulla Pubblicità e alla riscossione del diritto sulle Pubbliche Affissioni nell'ambito della gestione del relativo servizio.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale la gestione del servizio può essere disposta:
  - In forma associativa in relazione al disposto degli artt. 27,30,31 e 32 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
  - In concessione a soggetti pubblici privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
3. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 2, il consiglio comunale approverà, in relazione alla formula prescelta :
  - lo schema di convenzione con i soggetti pubblici di cui al precedente comma 2, lettera a);
  - lo schema di capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio in concessione di cui al precedente comma 2, lettera b).

### *ART. 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE*

1. Il Comune designa ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 507/1993, n. 507, un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste , gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. I provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di "determinazioni" e dovranno essere numerati con numerazione annuale progressiva.

#### ART. 5 CATEGORIE DELLE LOCALITA'

1. Non viene esercitata la facoltà di cui all'art. 4 del D. Lgs. 15 novembre 1997 n. 507, e successive per cui tutto il territorio comunale viene compreso in un'unica categoria ordinaria.

#### ART. 6 - TARIFFE E MAGGIORAZIONI

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge.

#### ART. 7 - OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, ai fini di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Per luogo aperto al pubblico si intende il luogo, anche privato, accessibile a chiunque, anche solo in dati momenti e con l'osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo stesso.

#### ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI E TERMINI DI PAGAMENTO.

1. Soggetto passivo, dichiarazioni, modalità di applicazione, esenzioni, riduzioni e pagamento dell'imposta e rimborsi sono disciplinati dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993.
2. Per esercizio di attività economiche di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
3. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
4. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
5. Il pagamento dell'imposta deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Nel caso in cui intervengano variazioni tariffarie, modificazioni normative, o per diverse motivazioni, il termine di scadenza del pagamento può essere prorogata con deliberazione di Giunta Comunale.

#### ART. 9 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è iscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art.1, comma 5, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana

geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

2. L'imposta comunale di pubblicità è dovuta anche se si utilizza il logo o l'acronimo identificante le attività produttive.
3. Se la forma è tale da non poter essere contenuta un'unica forma geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
4. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario. Per tali mezzi pubblicitari l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere inscritto il mezzo stesso.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari, le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi simili utilizzati per promuovere la domanda dei beni e servizi.
6. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
7. Non si applica l'imposta per superfici inferiori a 300 cm quadrati.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

#### *ART. 10 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI*

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune e corrispondere i diritti di istruttoria e rimborso stampati nella misura stabilita con delibera di Giunta Comunale in relazione alle diverse tipologie di impianto, comunque non inferiore a :  
€ 15,00 € per diritti di istruttoria e € 10,00 per rimborso stampati.
2. La domanda, da compilarsi da parte dell'interessato sugli appositi moduli deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale ed un recapito telefonico.
3. La domanda sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalla legge.
4. L'istanza deve essere presentata al Comune, corredata dai seguenti documenti:
  - a. bozzetto dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione sul fabbricato o nell'area, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
  - b. bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre;
  - c. documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'impianto, con particolare riferimento all'area circostante nel caso di cartelli;
  - d. planimetria con riportata la posizione dell'impianto di cui si chiede l'autorizzazione all'installazione;

- e. dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con la quale si attesti che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia.
  - f. dichiarazione redatta ai sensi del decreto di cui sopra, con la quale si attesti che l'attività oggetto di richiesta è autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata;
  - g. copia della dichiarazione di conformità di cui al Testo Unico n. 380/2000 "norme per la sicurezza degli impianti pubblicitari luminosi";
  - h. copia del nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada qualora richiesto;
  - i. dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
5. Ogni domanda per il collocamento di insegne di esercizio dovrà riferirsi ad una sola attività commerciale, industriale, artigianale, artistica, professionale.
  6. In centri direzionali, od in altre situazioni omogenee simili, può essere consentita la installazione di un unico impianto recante due o più insegne di esercizio. In questo caso è consentita la presentazione di una unica domanda.
  7. Per le zone industriali, artigianali, e commerciali, con riferimento al collocamento di preinsegne, dovrà essere presentata un'unica domanda per ciascun impianto ancorché comprendente più indicazioni relative a più aziende.
  8. Qualora vi siano richieste di collocamento di insegne di esercizio relative ad attività commerciali comprese in un unico stabile od in un'area commerciale circoscritta dovrà essere presentato un progetto unitario che rappresenti le varie tipologie di insegne che, anche in tempi diversi, possono essere collocate in tale complesso in modo da uniformare ed armonizzare fra loro i vari impianti. Tale progetto sarà obbligatorio anche per gli stabili di non recente costruzione ed al medesimo, nel tempo e particolarmente in caso di rinnovo o variazione, dovranno essere adeguati gli impianti pubblicitari esistenti.
  11. Il progetto indicato al precedente comma dovrà essere presentato dalla ditta costruttrice o dal/dai proprietario/i dell'immobile, e sarà valutato dall'ufficio preposto al rilascio della autorizzazione che, per raggiungere le finalità di armonizzazione predette potrà imporre anche specifiche prescrizioni.
  12. Qualora il soggetto titolare di autorizzazione di insegna d'esercizio o di impianto pubblicitario permanente, intenda variare il messaggio riportato sull'insegna d'esercizio o sull'impianto, deve darne comunicazione scritta allegando il bozzetto a colori del nuovo messaggio.

#### *ART. 11 - CASI PARTICOLARI*

1. Per ottenere l'autorizzazione per collocare impianti temporanei diversi, ma relativi ad una unica manifestazione, l'istanza, da compilarsi su apposito modello, dovrà pervenire almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo di esposizione pubblicitaria indicato.

2. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, bandiere, palloni aerostatici, segni orizzontali reclamistici con carattere di temporaneità, la documentazione è limitata alla presentazione di un bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre e della indicazione del punto di collocazione.
3. Per il collocamento di insegne di targhe commerciali, la documentazione è limitata alla presentazione dei documenti od elaborati di cui al comma precedente.

#### *ART. 12 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE*

1. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio Urbanistica (permanente) o dal Comando di Polizia Municipale (permanente e temporanea), entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta o con altro mezzo indicato dal medesimo, sia invitato a produrre ulteriore documentazione od ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati nella comunicazione.
3. Il termine rimane ugualmente sospeso nel caso in cui il richiedente presenti variazioni o modifiche alla domanda già presentata.
4. Nel caso in cui entro 20 giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione non pervengano comunicazioni da parte del richiedente il procedimento si intenderà tacitamente concluso e l'istanza presentata verrà archiviata.
5. Per le domande riguardanti la installazione di impianti pubblicitari da realizzare su edifici ed aree ricadenti all'interno delle zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche, il Comando di Polizia Municipale rilascia l'autorizzazione, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Servizio Urbanistica.
6. Al procedimento di autorizzazione previsto dal presente articolo non è applicabile il silenzio assenso previsto ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, essendo necessario l'esame tecnico discrezionale relativamente alla sicurezza pubblica nella fattispecie della sicurezza della circolazione stradale e la valutazione di impatto ambientale.
7. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo comunque salvi eventuali diritti di terzi.
8. Le autorizzazioni dovranno essere ritirate prima del collocamento dell'impianto o del mezzo pubblicitario.
9. Con il rilascio dell'autorizzazione per il mezzo pubblicitario collocato sul suolo pubblico viene contestualmente rilasciata concessione per l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico.

#### *ART. 13 - CASI IN CUI NON SI RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE*

1. L'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta al Comune nei casi di pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti a pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli

impianti sportivi, se non visibile o udibile dalla pubblica via, e nel perimetro delle stazioni di distribuzione di carburanti, limitatamente ai soli prodotti di vendita.

2. Inoltre non necessita dell'autorizzazione prevista dal precedente articolo:
  - a) la pubblicità permanente o temporanea effettuata con speciali veicoli in osservanza della vigente normativa prevista dal codice della strada;
  - b) la pubblicità effettuata mediante la distribuzione a mano di volantini;
3. Non è soggetto ad autorizzazione il cartello collocato nell'area di pertinenza dell'immobile destinato alla vendita o nell'area di pertinenza dello stesso purché la dimensione non superi i 300 (trecento) centimetri quadrati.

#### *ART. 14 - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO*

1. Il provvedimento di diniego dello stesso, verrà rilasciato dall'ufficio preposto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

#### *ART. 15 - TERMINI DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE*

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari a carattere permanente ha validità di anni 6 dalla data di rilascio.
2. L'autorizzazione è definita temporanea quando il tempo di esposizione del mezzo pubblicitario non supera i 12 mesi.
3. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari a carattere temporaneo può essere rilasciata per eventi o manifestazioni di interesse sociale e culturale per la città, ha validità a partire da 15 gg. prima dell'inizio e termina nelle 24 ore successive alla data dell'evento o manifestazione.

#### *ART. 16 - PROCEDURE PER IL RINNOVO O LA PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE*

1. Le autorizzazioni di cui al precedente articolo sono rinnovabili a condizione che la richiesta venga presentata prima della scadenza naturale e sia corredata da dichiarazione sostitutiva che attesti che non sono state apportate modifiche all'impianto pubblicitario e non sono intervenute variazioni rispetto alla situazione dei luoghi in essere al momento del rilascio.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le autorizzazioni per insegne e targhe si intendono rinnovate qualora allo scadere dell'autorizzazione non vengano apportate variazioni o modifiche.
3. Per la proroga delle autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari su cantieri edili è necessario che la richiesta venga presentata prima della scadenza naturale e sia corredata da dichiarazione sostitutiva che attesti le ragioni che la determinano e non sono intervenute variazioni rispetto alla situazione dei luoghi in essere al momento del rilascio.

*ART. 17 - TERMINI DI VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI NEI CANTIERI EDILI*

1. La validità dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari nei cantieri edili decorre a partire dalla data comunicazione di inizio lavori o dal 30° giorno successivo alla data di presentazione della DIA.
2. L'autorizzazione ha validità per il periodo di durata del cantiere se questa è uguale od inferiore a due anni.
3. Qualora la durata del cantiere superi il termine due anni, la validità dell'autorizzazione è stabilita in anni due decorrenti dai termini previsti al primo comma.
4. In relazione alla tipologia dei lavori ed alla conseguente durata del cantiere il termine indicato al comma precedente può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di un anno.

*ART. 18 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE*

1. È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di:
  - a) verificare il buon stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - b) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal comune anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, per intervenute e motivate esigenze;
  - c) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, di motivata richiesta da parte del Comune ed ancora di rimuovere l'impianto pubblicitario in caso di cessazione dell'attività pubblicizzata. Il titolare del mezzo pubblicitario dovrà procedere a rimuovere la pubblicità entro il termine che sarà indicato nell'ordine di rimozione compresi gli eventuali supporti o sostegni ed il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
  - d) collocare su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta metallica saldamente fissata, posta in posizione facilmente accessibile e leggibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione che rilascia l'autorizzazione, soggetto titolare, numero di autorizzazione relativa al mezzo pubblicitario, data di rilascio e di scadenza, progressione chilometrica del punto di installazione se disponibile o comunque indicazione atta ad identificare prontamente il punto di installazione. In luogo della targhetta metallica sugli impianti pubblicitari temporanei i dati prescritti potranno essere riportati mediante scritte indelebili e comunque mantenute ben visibili.
  - e) In deroga al precedente punto d) le insegne e le targhe dovranno riportare solamente i dati relativi al rilascio ed al numero dell'autorizzazione
2. La targhetta, indicata alla lettera d) del precedente comma, deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
4. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione per la posa di qualsiasi pubblicità temporanea, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado

di aderenza delle superfici stradali. Nel caso in cui la pubblicità temporanea non venga rimossa dall'interessato entro il termine prescritto e precisato nell'autorizzazione, il Comune o la ditta concessionaria procederà, se del caso, alla rimozione e sequestro della pubblicità abusiva, con i relativi costi a carico dell'utente.

5. Il comune, ove lo ritenga opportuno, procederà nei termini di legge alla rimozione ed al sequestro cautelativo - con spese a carico dell'utente - del materiale pubblicitario a vario titolo abusivamente installato, dandone comunicazione all'interessato.
6. Il materiale pubblicitario rimosso, compreso l'eventuale supporto, potrà essere ritirato dal titolare entro 10 giorni successivi alla notifica del verbale amministrativo e/o della comunicazione, previo totale assolvimento degli obblighi prescritti; trascorso tale termine, si procederà senz'altro alla sua distruzione.
7. L'autorizzazione potrà essere negata sia per cause di pubblico interesse - in particolare di natura estetica, panoramica e ambientale nonché di sicurezza stradale - sia per ricorrenti e documentate inadempienze e/o irregolarità commesse dal richiedente.

#### *ART. 19 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE*

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
  - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
  - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
  - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inserisce;
  - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione.

#### *ART. 20 - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE*

1. Le dimensioni dei mezzi pubblicitari andranno confrontate con le specifiche relative ad ogni singola tipologia; si dovranno in ogni caso verificare le dovute proporzioni tra lunghezza, altezza e profondità per un opportuno inserimento dimensionale, sia in relazione alla fruibilità visiva, alla qualità ed alla natura dell'intorno fisico visivo, sia in termini di rapporto armonico con i fronti edilizi e con il profilo paesaggistico.
2. Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve mai presentare aspetti che possano recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o beni.
3. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabili e dovranno risultare rifiniti accuratamente anche se non esposti sulla pubblica via.

#### *ART. 21 - COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI*

1. I mezzi pubblicitari possono essere realizzati mediante tecnologie e sistemi luminosi illuminati con luce diretta o indiretta, riflessa o propria, ed in particolare si dovranno assoggettare alle seguenti specifiche:

- a) L'effetto cromatico non dovrà creare situazioni disarmoniche nei confronti della preesistenza edilizia e/o paesaggistica;
- b) la luminosità propria o portata, dovrà essere fissa e contenuta a livelli tali da non creare disturbo o pericolo per la circolazione e/o per le persone;
- c) per le insegne luminose realizzate con lampade fluorescenti, si richiede un grado di protezione almeno IP43 se le insegne sono poste ad altezza inferiore di 3 m. dal suolo, e IP23 se installate ad altezza maggiore;
- d) gli apparecchi di illuminazione installati a meno di 3 m dal suolo, devono essere apribili solo con uso di chiave o attrezzo specifico;
- e) le insegne luminose a catodo freddo ad alta tensione devono essere alimentate da trasformatori elevatori conformi alla norma CEI 34-39 con tensione massima secondaria di 10 Kv a vuoto e con potenza massima non superiore a 2,5 Kva;
- f) le lampade a scarica a catodo freddo se collocate a portata di mano (ad altezza inferiore a m 2,5 dal piano del calpestio) o comunque soggette a prevedibili urti, devono essere protette meccanicamente;
- g) l'installatore specializzato del settore deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90 ed al D.P.R. 6 maggio 2001 n. 380;
- h) la pubblicità e le insegne di esercizio luminose non possono essere a lampeggio od a luce intermittente, fatta eccezione per le insegne a croce delle farmacie.

#### *ART. 22 - VOLANTINI*

1. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

#### *ART. 23 - PUBBLICITÀ DINAMICA*

1. La peculiarità degli impianti per la pubblicità dinamica risiede nella possibilità di mutare il messaggio nel corso del tempo, ad intervalli regolari e variabili. I messaggi potranno essere scritti, immagini a colori fisse o in movimento.
2. Il Comune si riserva di stipulare apposite convenzioni per l'installazione degli impianti indicati al precedente comma in luoghi e punti che saranno ritenuti idonei e disponibili a tale scopo.

#### *ART. 24 - INDICATORI DIREZIONALI*

1. Saranno concesse autorizzazioni per l'installazione di indicatori direzionali, se realizzati secondo impianti multipli nei quali dovranno essere predisposte delle tabelle senza messaggi utilizzabili successivamente sia a scopo commerciale che a scopo di interesse pubblico.

#### *ART. 25 - PUBBLICITÀ SUGLI EDIFICI*

1. L'installazione in forma stabile di qualsiasi mezzo pubblicitario non di esercizio, in ancoraggio agli edifici, è vietata su balaustre ed inferiate decorate, su fregi cornici o qualunque elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine compositiva nel suo insieme.

2. Sulle coperture piane e/o fronti architettonici di edifici sarà necessario il nulla osta della proprietà o del condominio.
3. Tali mezzi saranno collocati tenendo in debito conto l'approccio visivo prospettico e l'inserimento morfologico in armonia con l'architettura e l'intorno fisico, ambientale, urbanistico e paesaggistico.

#### *ART. 26 - PUBBLICITÀ NEI CANTIERI*

1. Nelle aree limitrofe o di pertinenza di cantieri edili potrà essere autorizzata la collocazione di impianti per pubblicizzare la vendita di vani od appartamenti purché la realizzazione degli stessi sia conforme alle prescrizioni urbanistiche.
2. Previo rilascio di autorizzazione nei cantieri edili potranno pubblicizzarsi il marchio delle aziende che vi operano, le tecnologie adottate o prefigurare la soluzione finale del progetto architettonico mediante teloni o materiali simili ancorati alle recinzioni o in aderenza agli edifici od a strutture in elevazione, quali ponteggi, impalcature e simili.
3. Potrà essere autorizzata la collocazione dei mezzi pittorici indicati ai commi precedenti anche su immobili che costituiscono un bene artistico per la città previo completamento della vista della facciata per mezzo di reti protettive su cui ne sia riprodotta l'immagine.

#### *ART. 27 - PUBBLICITÀ SULLE TRANSENNE PARAPEDONALI.*

1. Le transenne parapetonali sono elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro in modo da formare un cordone, avente funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa.
2. E' consentita la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando le transenne parapetonali. Il Comune può dare in concessione la diffusione di tali messaggi.
3. La collocazione dei cartelli dovrà essere tale da garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal codice della strada ed in particolare non ostacolare la piena visibilità delle aree di intersezione stradale.
4. Non è consentita l'installazione di transenne parapetonali al solo scopo di supportare messaggi pubblicitari.

#### *ART. 28 - PUBBLICITÀ SU TERRENI AGRICOLI ED AREE PRIVATE*

1. Può essere autorizzata la collocazione di impianti pubblicitari sul margine di delimitazione della proprietà privata che non dia direttamente sulla pubblica via e comunque ad una distanza dal margine della carreggiata di almeno 30 metri.

#### *ART. 29 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI*

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione ovvero della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

2. In aderenza alle recinzioni degli impianti sportivi possono essere collocati cartelli e messaggi pubblicitari purché rivolti verso l'interno della struttura e non visibili dalla pubblica via. Qualora detti cartelli siano visibili dalla pubblica via andrà richiesta apposita autorizzazione.

#### *ART. 30 - MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI*

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993.

#### *ART. 31 - PUBBLICITA' PROVVISORIA CON AUTOMEZZI*

1. E' vietata in tutto il territorio comunale ogni forma di pubblicità provvisoria effettuata con automezzi trainati o spinti da forza meccanica.
2. E' consentita la sola diffusione di messaggi di natura politica, culturale, sociale e comunque non di tipo propagandistico commerciale, effettuata mediante carrelli, tricicli, tavoli mobili o altri mezzi mobili muniti di ruote, che occupino una superficie pubblicitaria non superiori a 2 metri quadrati.

#### *ART. 32 - PUBBLICITÀ FONICA ITINERANTE*

1. E' vietata in modo permanente la pubblicità sonora a distanza minore di 200 metri da ospedali, case di cura o di riposo e, limitatamente alle ore di lezione, da istituti scolastici ed inoltre in tutti quei luoghi in cui espressamente la legge ne specifica il divieto.
2. La pubblicità fonica itinerante o su postazione fissa, inoltre, è consentita a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

#### *ART. 33 - PUBBLICITÀ ITINERANTE SU VEICOLI*

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.
2. La sosta dei veicoli indicati al precedente comma 1 è sempre vietata vicino od in prossimità di centri commerciali, artigianali od industriali, di impianti sportivi nonché delle intersezioni stradali od impianti semaforici.
3. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, al fine di evitare che si crei ingiusto vantaggio alla pubblicità itinerante rispetto a quella fissa.

4. La pubblicità itinerante sui veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

*ART. 34- PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI  
PER LA REALIZZAZIONE*

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, su proposta dei Settori competenti.
2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
3. Il piano fisserà criteri di uniformità ed omogeneità nella dislocazione, nelle forme e nelle caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti pubblicitari, con particolare riguardo al decoro della città e all'inserimento nel paesaggio.

In particolare:

- dislocare i manifesti funebri in corrispondenza dei luoghi di culto e del cimitero;
- dislocare i manifesti istituzionali nei centri di quartiere, nei principali nuclei abitati ed in prossimità degli edifici pubblici;
- dislocare le forme pubblicitarie di notevoli dimensioni (circhi, ecc.) nei luoghi più aperti e comunque di grande traffico;
- eliminare completamente la pubblicità all'interno del centro storico e di dislocarla lungo le vie di maggior traffico;
- localizzare i supporti in luoghi facilmente accessibili, con possibilità di uso di entrambe le facciate, in zone protette da urti di veicoli.

*ART. 35 - LIMITAZIONI*

1. Pubblicità sonora: La pubblicità sonora può essere autorizzata nelle seguenti fasce orarie:
  - dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
  - dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nel periodo invernale;
  - dalle ore 17,00 alle ore 20,00 nei restanti periodi dell'anno,nonché, nell'ambito di manifestazioni autorizzate, per tutta la durata delle stesse.
2. Pubblicità su impianti precari: E' vietata la pubblicità con cartelloni, stendardi e simili, posti a terra o appesi su strutture fisse o mobili, nonché su pareti esterne di fabbricati e loro recinzioni. E' prevista deroga a tale divieto esclusivamente, su autorizzazione rilasciata dal Comandante della Polizia Municipale, per:
  - manifestazioni di interesse locale organizzate da Associazioni;
  - per manifestazioni organizzate da compagnie di spettacolo viaggiante.
3. Le spese per effettuare la pubblicità sono a totale carico del richiedente.
4. E' consentito l'uso di striscioni solo per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune ovvero da altri enti pubblici.
5. Per particolari situazioni, non rientranti nel comma 3 del presente articolo, è prevista deroga al divieto esclusivamente su autorizzazione del Sindaco. Detta autorizzazione verrà rilasciata con indicazione delle forme e modalità. Le spese relative saranno a totale carico del richiedente.

6. Gli impianti precari dovranno essere rimossi entro il secondo giorno successivo al termine della manifestazione.
7. Per ciascuna manifestazione non devono essere installati più di 50 (cinquanta) impianti precari; le richieste di autorizzazione, regolarmente sottoscritte dall'avente titolo, devono contenere l'indicazione del tipo di manifestazione organizzata, dei giorni in cui la stessa si terrà, e l'ubicazione degli impianti. La richiesta deve essere presentata non prima di sessanta giorni e a non meno di dieci giorni dall'inizio della manifestazione.
8. Fatti salvi i diritti di terzi, gli impianti precari dovranno essere installati all'interno del centro abitato, saldamente ancorati e posizionati in modo da non creare turbativa al traffico o pericolo alla pubblica incolumità.
9. Ad integrazione ed in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento trovano applicazione le prescrizioni e le sanzioni contenute nel Codice della Strada.

*ART. 36 - SANZIONI AMMINISTRATIVE. RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI.  
SANZIONI ACCESSORIE.*

1. Fermo restando le sanzioni tributarie applicabili nella misura e secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 507 del 1993, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, del Piano di Gestione Impianti Pubblicitari, nonché delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni si applicano le sanzioni previste dall'art. 24 del medesimo decreto legislativo n.507/1993, con l'osservanza delle procedure ivi indicate.
2. Oltre al soggetto che dispone del mezzo pubblicitario concorrono nella violazione e ciascuno di essi soggiace alla sanzione prevista, ai sensi dell'art.5 della legge 24.11.1981, n.689, i soggetti indicati al secondo comma dell'art. 6 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nonché colui che ha installato il mezzo pubblicitario o ne ha comunque consentito l'installazione.
3. E' sempre disposta la immediata copertura della pubblicità abusiva da eseguirsi anche in caso di impianto non autorizzato ai sensi dell'art. 23 del C.d.S., in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria addebitando ai responsabili le relative spese.
4. La Polizia Municipale e gli altri organi di controllo dispongono, addebitando ai responsabili le relative spese, la immediata rimozione della pubblicità abusivamente affissa o apposta su impianti temporanei collocati in corrispondenza di intersezioni, rotatorie stradali o che per forma o posizione può ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
5. Gli impianti rimossi saranno tratti in spazi nella disponibilità dell'ente e potranno essere richiesti entro i 10 giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione amministrativa o della comunicazione dell'avvenuta rimozione.
6. Gli impianti rimossi saranno restituiti previo pagamento delle sanzioni e delle spese di rimozione e custodia. Qualora gli impianti rimossi non vengano richiesti nel termine indicato al precedente comma 5, si darà luogo alla loro distruzione.
7. La rimozione degli impianti pubblicitari abusivi può essere disposta anche con specifica disposizione contenuta nel verbale di accertamento e contestazione della violazione.
8. Qualora i responsabili degli impianti pubblicitari abusivi non provvedano alla rimozione entro i termini assegnati, questa sarà effettuata d'Ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese.

9. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, il Comune o, per esso il Concessionario del Servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta dovuta disponendo il recupero della stessa con l'applicazione delle sanzioni tributarie.
10. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
11. In sede di emanazione dell'ordinanza di ingiunzione prevista dall'art 18 della L. n.689/91, ogni qualvolta sia previsto dai precedenti articoli e commi, è disposto altresì il recupero delle spese di rimozione, copertura o ripristino.
12. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, più in generale, per garantire la qualità del servizio erogato anche mediante il monitoraggio del territorio, al Concessionario del servizio può essere chiesto, ai sensi degli articoli 18 e 24 del D. Lgs. n. 507/93, di svolgere i servizi volti a garantire le predette finalità

#### *ART.. 37 - MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO*

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine massimo di quindici giorni dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

#### *ART.38 - NORMA DI RINVIO*

1. Le legge (Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta e il termine di prescrizione dell'eventuale diritto al rimborso di somme versate e non dovute (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (art. 16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare.

## DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### *ART. 39 - DEFINIZIONE - NORMA DI RINVIO*

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le Pubbliche Affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli da 18 a 22 del D. Lgs. 15/11/1993 n.507. Tali disposizioni si intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari da cui ai commi seguenti e agli articoli del presente capo.
2. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
3. In caso di necessità operativa, al Concessionario del Servizio può essere chiesto, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 507/1993, di fornire e/o installare tutti gli impianti che si rendessero necessari per l'ottimizzazione e implementazione del pubblico servizio.

### *ART.40 - AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI*

1. Gli annunci mortuari possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti.
2. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al comma 9 dell'art. 22 del D. Lgs. 507/1993.
3. I manifesti di cui al presente articolo dovranno essere del formato di cm 42 x 29.7.

### *ART. 41 - RICHIESTA E MODALITÀ DEL SERVIZIO*

1. Per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni gli interessati devono presentare apposita richiesta.
2. L'affissione si intende prenotata al momento del ricevimento della commissione scritta con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
3. Le prenotazioni telefoniche devono essere confermate, tramite invio della commissione scritta con relativa attestazione del pagamento del diritto, entro il giorno seguente per le affissioni richieste entro i 10 giorni successivi e comunque entro 10 giorni prima della data richiesta per le altre commissioni.
4. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante nell'apposito registro cronologico.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è eseguita al completo.

6. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.
8. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In questo caso il committente deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
11. Il servizio d'urgenza potrà essere reso compatibilmente con le disponibilità di spazi e di personale.
12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
13. L'accettazione della commissione è comunque subordinata alla disponibilità degli spazi affissivi ed alla disponibilità del servizio.
14. In caso di commissioni pervenute il medesimo giorno sarà data precedenza alle affissioni di carattere commerciale e comunque al maggior numero di manifesti.
15. Eventuali variazioni o aggiunte da sovrapporre ai manifesti sono considerate nuove e distinte commissioni.
16. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente entro 3 giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione.
17. I manifesti costituiti da più fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi con orientamento da sinistra a destra e dall'alto in basso.
18. Per motivate esigenze di servizio possono essere limitati sia il numero dei manifesti che la durata dell'affissione.
19. I manifesti pervenuti per le affissioni senza la relativa commissione e le eccedenze di ogni genere, se non richiesti o ritirati dal committente entro 20 giorni da quando pervenuti, saranno inviati al macero senza avviso.
20. Gli eventuali reclami o richieste della nota posizioni riguardo alle affissioni potranno essere inviate direttamente al Comune o al Gestore del Servizio non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio e la decadenza di ogni pretesa.
21. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati a cura del Comune o del Concessionario con speciale timbro portante oltre all'indicazione dell'ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.

22. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per esigenze pubbliche.
23. E' vietata l'affissione dei manifesti in luoghi o su impianti diversi da quelli all'uopo destinati.
24. Sono da considerarsi abusive, le pubblicità realizzate con manifesti o volantini, di qualsiasi dimensione, affissi direttamente.

#### *ART. 42 - PAGAMENTO DEL DIRITTO*

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

#### *ART.43 - RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI*

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui al comma 6 dell'art.22 del D. Lgs. 15/11/1993 n.507 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

#### DISPOSIZIONI COMUNI

#### *ART. 44 - RIDUZIONI ED ESENZIONI*

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro Ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta, quando dovuta, o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dall'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto.
4. Sono in ogni caso esonerate dal pagamento della Imposta Comunale sulla Pubblicità e dal Diritto sulle Pubbliche Affissioni, salvo la presenza di sponsor o pubblicità per conto terzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale in possesso di tutti i requisiti prescritti dal D.lgs 460/1997. Ai fini della esenzione dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante la qualifica di ONLUS.
5. La contemporanea presenza di sponsor o altre diciture a carattere commerciale, relativamente alle fattispecie previste dall'art. 20 del D. Lgs. 507/93 fa decadere il diritto all'esenzione od alla riduzione.
6. Non sono inoltre soggette all'Imposta Comunale sulla Pubblicità le scritte identificative del donatore poste su un bene donato al Comune per uso pubblico. Le descrizioni delle scritte devono essere concordate nelle specifiche convenzioni.

#### *ART. 45 - SANZIONI*

1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 507/1993.

#### *ART. 46 - NORMA FINALE DI RINVIO*

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

#### *ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE*

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 01 gennaio 2011 in conformità al quarto comma dell'art. 3 del d.Lgs 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.